



POLITECNICO
MILANO 1863

POLITECNICO DI MILANO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 " Ordinamento delle professioni di Avvocato e Procuratore";
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
VISTA la L. 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modificazioni;
VISTA la L. 06.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;
VISTA la L. 31.12.2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento forense" e, in particolare, l'art. 23 "Avvocati degli Enti pubblici", e successive modificazioni;
VISTO l'art. 9 "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici" della L. 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", novellato con D. L. n. 139 del 08.10.2021 e successivamente convertito con modificazioni dalla L. n. 178 del 23.11.2021;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Istruzione e Ricerca - del 5 marzo 2008 (Dirigenza delle Università) e, in particolare, l'art. 26, in materia di svolgimento dell'attività professionale da parte degli Avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Istruzione e Ricerca - del 16 ottobre 2008 e, in particolare, l'art. 71, in materia di svolgimento dell'attività professionale da parte degli Avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati;
VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Milano;
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Milano;
VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTO il vigente Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano;
VISTO il D.R. n. 6761 del 06.10.2020 di adozione del Regolamento del Politecnico di Milano in materia di trattamento dei dati personali e della sicurezza ICT e i relativi modelli attuativi e organizzativi;
VISTO il "Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Politecnico di Milano" emanato con D.D. Rep. N. 4317 Prot. n. 56123 in data 01 dicembre 2014;
VISTE le Determinazioni vigenti del Direttore Generale relative all'articolazione delle aree dirigenziali e dell'Avvocatura del Politecnico di Milano;
ACQUISITA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio 2022 di approvazione delle modifiche apportate al Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Politecnico di Milano;
RAVVISATA la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Politecnico di Milano nel testo emendato;

DECRETA

Art.1

- 1) Per tutte le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Politecnico di Milano", emanato con D.D. Rep. N. 4317 del 01 dicembre 2014, è modificato come risulta dal testo parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Le modifiche apportate al testo regolamentare sono evidenziate in *grassetto corsivo*.

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL POLITECNICO DI MILANO

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1) *Il presente Regolamento disciplina, l'attività professionale svolta dagli avvocati in servizio presso l'Avvocatura di Ateneo, nonché il riconoscimento e la corresponsione dei compensi per l'attività da questi prestata in favore del Politecnico di Milano, in attuazione dell'art. 9 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con la L. 11 agosto 2014, n. 114.*

Art. 2

Condotta e obblighi degli avvocati dipendenti dell'Ateneo

- 1) *L'Avvocatura di Ateneo è composta da avvocati iscritti all'Albo Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.*
- 2) *Ai legali afferenti all'Avvocatura di Ateneo è assicurata piena autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico nell'esercizio della professione di avvocato.*
- 3) *Gli avvocati interni svolgono la propria attività professionale nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 della L. n. 247/2012 e del Codice Deontologico Forense, fermo restando l'obbligo di piena osservanza delle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 165/2001, al CCNL comparto Ricerca e Istruzione, nonché della normativa di Ateneo, ivi compreso il Codice Etico e di comportamento del Politecnico di Milano.*

Art. 3

Affidamento degli incarichi agli avvocati interni

- 1) *Il Direttore Generale affida la trattazione delle pratiche in ragione delle competenze professionali degli avvocati e delle specializzazioni possedute da ciascuno di essi.*
- 2) *La distribuzione delle pratiche di competenza dell'Avvocatura da parte del Direttore Generale avviene in modo da garantire un'equa distribuzione dei carichi di lavoro ed è, altresì, preordinata a favorire la crescita professionale dei legali nel rispetto dei principi di parità di trattamento.*

Art. 4

Funzioni dell'Avvocatura di Ateneo

- 1) *Agli avvocati dell'Ateneo è demandato, in particolare, lo svolgimento delle seguenti attività:*
 - a) *assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ateneo in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti alla magistratura civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile, dinnanzi ai collegi arbitrali e a ogni altro organo giurisdizionale interno e comunitario, nonché nei ricorsi amministrativi, compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato;*
 - b) *presiedere l'istruttoria relativamente alle pratiche assegnate all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi del successivo articolo 5;*
 - c) *supporto legale alle singole Strutture di Ateneo.*

Art. 5

Patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato

- 1) *Ai sensi dell'art. 56 del R.D. n. 1592/1933, e degli artt. 43 e 45 del R.D. n. 1611/1933, il Direttore Generale, sentita l'Avvocatura di Ateneo, può affidare il patrocinio del Politecnico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, tenuto conto della tipologia, della complessità e del valore della vertenza.*
- 2) *Eventuali ripartizioni di competenze tra Avvocatura di Ateneo e Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché la definizione delle procedure e dei termini per l'affidamento dei relativi incarichi, saranno dettagliate in un apposito Disciplinare, sottoscritto tra il Politecnico e la stessa Avvocatura Distrettuale, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.*

Art. 6

Attività di difesa dell'Avvocatura nei giudizi attivi e passivi di cui è parte il Politecnico di Milano

- 1) *La Struttura coinvolta in un contenzioso dovrà contattare l'Avvocatura di Ateneo, trasmettendo una sintetica relazione in merito ai fatti di causa corredata da tutta la documentazione pertinente. Nel caso di giudizi instaurati su iniziativa dell'Ateneo, la Struttura dovrà altresì specificare le ragioni per le quali si intende procedere in sede giudiziale. La relazione di cui al presente comma dovrà essere predisposta dal Responsabile del Procedimento e/o dal Responsabile della Struttura di volta in volta interessata.*
- 2) *Sulla base della documentazione ricevuta e della relazione illustrativa di cui al comma che precede, l'Avvocatura di Ateneo verificherà se agire autonomamente in base alle proprie competenze professionali o se, in relazione alla materia oggetto della vertenza, proporre al Direttore Generale di affidarne il patrocinio all'Avvocatura Distrettuale dello Stato o ad un legale esterno ai sensi dell'Art. 10 che segue.*
- 3) *Il Direttore Generale può autorizzare il legale interno, incaricato della difesa e rappresentanza in giudizio del Politecnico, alla nomina di domiciliatari al di fuori del circondario giudiziario di Milano, previa verifica della copertura della spesa e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, economicità e trasparenza.*
- 4) *L'Avvocatura di Ateneo è tenuta ad aggiornare le Strutture interessate relativamente all'andamento del processo, nonché a prospettare l'opportunità di transigere la lite, sottoponendo eventuali proposte transattive provenienti da controparte e/o dall'Autorità Giudiziaria.*

Art. 7

Criteri di determinazione del corrispettivo degli avvocati incardinati presso l'Avvocatura di Ateneo

- 1) *In caso di giudizio definito con provvedimento giurisdizionale favorevole e patrocinato dagli avvocati interni, questi ultimi hanno diritto a percepire i compensi professionali di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014 e al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.*
- 2) *In presenza di un provvedimento giurisdizionale favorevole, con recupero delle spese di lite a carico delle controparti, le somme, indicate nel dispositivo ed effettivamente incassate dall'Ateneo, comprensive dei contributi previdenziali a carico dell'ente e del dipendente, sono corrisposte agli avvocati interni cui è stata affidata la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ateneo, al netto delle spese forfettarie, delle spese documentate e delle indennità di trasferte secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.*
- 3) *In presenza di provvedimento giurisdizionale favorevole con pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite, agli avvocati interni incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo, è corrisposto il 60% del compenso professionale individuato in base valori delle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. Nulla è dovuto a titolo di spese generali.*

- 4) *In caso di transazioni concluse dall'Avvocatura di Ateneo, le relative spese legali liquidate da controparte ed effettivamente incassate dall'Ateneo, comprensive dei contributi previdenziali a carico dell'ente e del dipendente, sono corrisposte agli avvocati interni cui è stata affidata la gestione della pratica.*
- 5) *I compensi attribuiti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo costituiscono elementi variabili della retribuzione da lavoro dipendente, e sono soggetti alla contribuzione ai fini pensionistici e assistenziali, nonché alle ritenute fiscali.*
- 6) *Ai sensi dell'art. 1, c. 208 della L. n. 266/2005, per la determinazione dell'importo lordo dipendente da corrispondere agli avvocati interni, il compenso professionale, al netto delle decurtazioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è scorporato degli oneri contributivi a carico dell'Ateneo. Il costo complessivo per l'Ateneo è costituito dal lordo dipendente aumentato degli oneri contributivi e dell'IRAP. I compensi professionali, corrispondenti al lordo dipendente, di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, concorrono al limite di cui all'art. 23 ter del D. L. n. 201/2011 convertito con L. n. 214/2011 e s.m.i.*

Art. 8

Modalità di liquidazione dei compensi professionali

- 1) *L'Amministrazione percepisce le somme corrisposte da controparte su apposito conto Entrate.*
- 2) *Per i compensi posti a carico dell'Ateneo, nelle cause in cui venga disposta dal Giudice la compensazione o la condanna delle spese, l'Amministrazione provvederà ad idoneo stanziamento in apposito capitolo di bilancio.*
- 3) *L'Amministrazione eroga i relativi compensi agli avvocati **interni in proporzione all'attività svolta da ciascuno in relazione alla singola pratica e sulla base di notula datata e sottoscritta e trasmessa dai legali interessati all'Area Amministrazione e Finanza - Servizio Stipendi.***

Art. 9

Modifiche organizzative dell'Avvocatura di Ateneo

- 1) *La gestione organizzativa e funzionale del personale dell'Area Legale fa capo al Direttore Generale, fermo restando il potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nei confronti dei propri iscritti.*

Art. 10

Patrocinio di avvocati del libero foro

- 1) *Il Direttore Generale, su proposta motivata dell'Avvocatura di Ateneo, può decidere di avvalersi delle prestazioni professionali di avvocati del libero foro. La decisione del Direttore Generale va, in ogni caso, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.*
- 2) *L'intera procedura di affidamento dell'incarico all'avvocato del libero foro sarà instaurata ai sensi della normativa vigente e dovrà rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza e proporzionalità dell'azione amministrativa.*
- 3) *Resta ferma la facoltà, per il Direttore Generale, di affiancare all'avvocato del libero foro uno o più avvocati interni.*

Art. 11

Compensi del legale del libero foro

- 1) *Il Direttore Generale oppure il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, prima dell'affidamento dell'incarico, verifica la copertura della spesa e provvede al relativo impegno di spesa.*
- 2) *È compito dell'Avvocatura di Ateneo predisporre gli atti necessari per la liquidazione della parcella presentata dal legale del libero foro, dopo aver verificato la corrispondenza della*

stessa con quanto convenuto con il professionista all'atto dell'affidamento dell'incarico, nonché la congruità dell'importo rispetto alle attività svolte.

Art. 12

Obblighi del legale del libero foro

- 1) *Il legale incaricato ai sensi dell'art. 10 che precede deve tenere costantemente informato sia il Politecnico che l'Avvocatura di Ateneo in merito agli sviluppi della pratica, illustrandone eventuali rischi. A titolo esemplificativo, il legale deve formulare specifici pareri sulla convenienza di instaurare un giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria, ovvero circa l'opportunità di impugnare i provvedimenti sfavorevoli, di transigere la lite, sottoponendo eventuali proposte transattive provenienti da controparte e/o dall'Autorità Giudiziaria.*
- 2) *Il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza anche nella fase transattiva, ivi compresa la redazione dell'atto di transazione, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Politecnico.*

Art. 13

Trattamento dei dati personali

- 1) *Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal professionista è il Politecnico di Milano nella persona del Direttore Generale che opera su delega del Rettore.*

Art. 14

Entrata in vigore e norme transitorie

- 1) *Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Direttore Generale ed entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione sul sito web del Politecnico di Milano <https://www.normativa.polimi.it/regolamenti-general/>.*
- 2) *I procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alla disciplina del previgente D.D. n. 4317 del 01.12.2014, di emanazione del Regolamento per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Politecnico di Milano.*

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Graziano Dragoni

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale